

con tutte le conseguenze che trova inutile ripetere. Avvenne finalmente che si sollecitassero provvedimenti di ricovero coattivo presso qualche istituto di corrigendi e che l'autorità giudiziaria rispondesse non poter prestarvisi perchè il Governo non aveva modo di dare esecuzione alle ordinanze. Or dunque che cosa possono e debbono fare le Congregazioni se le autorità di P. S. non cooperano dando le informazioni necessarie; se i pretori non si prestano con la necessaria sollecitudine alla costituzione, convocazione e surrogazione dei consigli di famiglia e di tutela; se il pubblico ministero non esercita l'azione pubblica; se il Governo non provvede al collocamento di quei ragazzi che sono qualificati per il ricovero coattivo; se i comuni non integrano l'opera loro quando i mezzi economici sono insufficienti? Sembrerebbe pertanto più opportuno e più pratico l'affermazione della necessità che siano osservate le disposizioni di legge vigente, le quali offrono campo sufficiente per provvedere; e occorrerebbe in ogni caso assegnare nuovi mezzi alle Congregazioni di carità prima di accollare loro nuovi obblighi, che non verrebbero poi in pratica osservati, accordando ad esse quella autorità morale e quella forza materiale che sin qui hanno mancato o per insufficienza di legge o più presto per la inosservanza sua e per la inerzia delle autorità, più pronte a chiedere che ad accordare cooperazione.

Esaminato l'art. 8 della legge 17 luglio 1890, l'oratore misura la estensione degli obblighi imposti alle Congregazioni di carità, ed osserva che esse potrebbero ottemperarvi in due guise: o affidando i minorenni a privati verso una contribuzione periodica, o collocando costoro presso i vari Istituti. Il primo partito però presenta gravi difficoltà che possono essere superate nei piccoli centri, non altrimenti nei maggiori dove la vigilanza riesce praticamente quasi impossibile; esso trova poi un limite nei mezzi economici, d'ordinario ristrettissimi, finchè non si provveda assegnando redditi nuovi e maggiori. Il secondo partito presenta gravissimi ostacoli, poichè le Congregazioni non hanno autorità di imporre il ricovero di questo o quel minorenni a questo o a quell'Istituto che ha amministrazione autonoma, si regge con speciali statuti ed ha limiti segnati di spazio e di mezzi. Anche qui pertanto bisognerebbe prima provvedere ad assicurare il concorso di questi istituti, sia modificando i rispettivi statuti, sia assicurando loro congrue rendite. Così in qualche caso fu fatto a Venezia, dove, ad esempio,